

BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
ANNO ACCADEMICO 2018/2019 – 34° CICLO

D.R. n. 1304/2018

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9/5/89 n. 168;
VISTA la Legge 30/11/89 n. 398;
VISTO l'art. 19 della Legge 30/12/2010 n. 240;
VISTO il D.M. n. 45 dell'8/2/2013;
VISTO il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;
VISTA la relazione della Commissione istruttoria per i Dottorati di Ricerca in data 05/04/2018 e l'integrazione del Presidente della Commissione stessa in data 06/04/2018;
VISTO il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 09/04/2018;
VISTO il parere del Team Qualità del 10/04/2018;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 17/04/2018;
FATTA RISERVA di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che verranno resi noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito web <http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati>;
CONSIDERATO che il presente bando viene emanato nelle more dell'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato ai sensi del D.M. 45/2013 e che per quei corsi che non dovessero essere attivati non si sosterranno gli esami di ammissione;
CONSIDERATO che, in caso di svolgimento delle prove di concorso, i posti e le borse di studio banditi saranno assegnati ai candidati utilmente collocati in graduatoria solo dopo l'accREDITAMENTO da parte del MIUR ai sensi del D.M. 45/13. Il mancato accREDITAMENTO comporta automaticamente l'invalidazione delle prove.

DECRETA

ART. 1 – ISTITUZIONE

E' istituito il 34° ciclo per i Dottorati di Ricerca. Sono indetti pubblici concorsi per esami per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca. Tutti i Corsi di Dottorato hanno durata triennale. Sono, altresì, istituite le Scuole di Dottorato che raccolgono al loro interno e organizzano le attività formative dei Corsi ad esse afferenti. Nell'**allegato A**, che è da considerarsi parte integrante del presente bando, è riportato l'elenco dei corsi istituiti, con l'indicazione del sito web e del numero di posti, con e senza borsa, messi a bando nonché la denominazione della Scuola di appartenenza, laddove istituita.

Per le specifiche modalità di ammissione e per i criteri di valutazione si rimanda ai siti web dei singoli corsi.

Il numero dei posti con borsa di studio, ovvero posti per dottorati industriali, potrà essere aumentato a seguito di ulteriori finanziamenti o accordi con Enti esterni, pubblici o privati.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che al **31 ottobre 2018** siano in possesso di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica e/o magistrale (nuovo ordinamento), di titoli accademici di secondo livello rilasciati da istituzioni facenti parte del comparto AFAM

(Alta Formazione Artistica e Musicale) o di analogo titolo accademico conseguito all'estero preventivamente riconosciuto equipollente dal Coordinatore del corso di dottorato, sentito il Collegio dei Docenti o nell'ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e mobilità, al solo fine dell'ammissione al corso di Dottorato.

Coloro che conseguiranno la laurea tra la data di presentazione della domanda e il **31 ottobre 2018** saranno ammessi "con riserva" fino al conseguimento del titolo.

I vincitori di posto senza borsa iscritti ad anni precedenti possono essere ammessi alle prove concorsuali per lo stesso Dottorato al quale sono già iscritti, salvo rinuncia formale da consegnare al Settore Dottorato prima dell'immatricolazione e verbalizzato dal Collegio Docenti prima dell'inizio delle attività.

ART. 3 – DOMANDE DI AMMISSIONE

Per presentare la domanda di ammissione, che è contemporaneamente autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, i candidati dovranno effettuare **inderogabilmente entro il 06 luglio 2018** il versamento della tassa di partecipazione dell'importo di € **35.00** (non rimborsabile), presso una qualsiasi filiale UNICREDIT S.p.A., Istituto Cassiere dell'Università, presentando l'apposito modulo di pagamento che deve essere preliminarmente stampato seguendo le istruzioni riportate sulla pagina <https://www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-presentazione-della-domanda>

Il pagamento può essere effettuato online entro le ore 23,59 oppure entro l'orario di chiusura degli sportelli bancari (ora locale) **del 06 luglio 2018**.

Non saranno accettati reclami dovuti ad eventuali malfunzionamenti del sistema informatico in prossimità della scadenza; si invitano, pertanto, i candidati a completare la domanda di partecipazione al concorso con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza per consentire agli uffici di garantire la dovuta assistenza.

Si segnala che la domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente corredata da un indirizzo di posta elettronica.

La stampa della domanda e della ricevuta dell'avvenuto pagamento devono essere conservati dal candidato e **NON VANNO CONSEGNATI ALLO SPORTELLLO DELLA SEGRETERIA DOTTORATI DI RICERCA**. Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

ART. 4 – DOMANDE DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO ALL'ESTERO

Oltre a presentare la domanda di ammissione con le modalità indicate nel precedente art. 3, i candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero dovranno far pervenire, **inderogabilmente entro la medesima data di scadenza del 06 luglio 2018** la seguente documentazione:

- Per candidati con titolo conseguito in un paese dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, autocertificazione del titolo di laurea con elenco esami e relative votazioni in italiano o in inglese.
- Per candidati con titolo conseguito in un paese NON appartenente all'Unione Europea certificazione di laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato in italiano o in inglese.

Tutti i documenti dovranno essere inviati, a pena di esclusione, entro la scadenza **del 06 luglio 2018** in allegato all'indirizzo email: callforadmission@uniroma1.it insieme alla scansione di un documento d'identità valido. La email dovrà riportare nell'oggetto: **Documentazione bando 34° ciclo – titolo di studio conseguito all'estero (art. 4) – Cod. corso n.....**

Le domande di ammissione che risulteranno prive o carenti della suddetta documentazione non potranno essere considerate valide.

Tutti coloro che supereranno le prove di ammissione, dovranno produrre, ai fini dell'immatricolazione:

1. certificazione di laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato in italiano o in inglese;
2. il Diploma Supplement oppure la Dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall'Autorità consolare italiana della Laurea Magistrale/Specialistica conseguita all'estero;
3. I vincitori senza borsa dovranno anche produrre idonea documentazione che indichi le proprie fonti di sostentamento per almeno un anno (pari ad almeno € 5.000,00) o, in alternativa, documentazione attestante la titolarità di altra borsa di studio almeno triennale.

ART. 5 - DOMANDE DI AMMISSIONE CITTADINI STRANIERI IN SOPRANNUMERO

Per i cittadini stranieri che non intendono concorrere per la borsa di studio è prevista, in alternativa, l'ammissione in soprannumero nella misura di un terzo del numero totale dei posti messi a concorso per il singolo dottorato. Pertanto, i candidati devono indicare nella domanda di partecipazione, presentata con le modalità di cui al precedente art. 3, di voler essere ammessi in soprannumero contrassegnando l'apposita casella di riferimento (*art.5 del bando – cittadini stranieri in soprannumero*).

A tal fine i candidati stranieri dovranno far pervenire seguente documentazione:

- Per candidati con titolo conseguito in un paese dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, autocertificazione del titolo di laurea con elenco degli esami e le relative votazioni in italiano o in inglese.
- Per candidati con titolo conseguito in un paese NON appartenente all'Unione Europea certificazione di laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato in italiano o in inglese

Tutti i documenti dovranno essere inviati, a pena di esclusione, in allegato all'indirizzo email: callforadmission@uniroma1.it insieme alla scansione di un documento d'identità valido inderogabilmente entro la **scadenza del 06 luglio 2018**. La email dovrà riportare nell'oggetto: **Documentazione bando 34° ciclo – titolo di studio conseguito all'estero (art. 5) – Cod. corso n.....**

Le domande di ammissione che risulteranno prive o carenti della suddetta documentazione non potranno essere considerate valide.

Nel caso il candidato chieda di essere valutato su dossier, dovrà farne esplicita richiesta al coordinatore al quale dovrà anche inviare ogni documento atto a consentire una valutazione delle potenzialità scientifiche e, in particolare, un adeguato progetto di ricerca scritto in italiano, in inglese o in altra lingua concordata con il coordinatore stesso.

La domanda di ammissione in soprannumero sarà sottoposta al coordinatore del corso di dottorato che, sentito il collegio docenti, può accogliere la domanda ovvero respingerla. Salvo diversa comunicazione, il candidato dovrà presentarsi direttamente alla prova orale.

Coloro che supereranno le prove di ammissione, dovranno produrre, ai fini dell'immatricolazione:

1. certificazione di laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato in italiano o in inglese;
2. il Diploma Supplement oppure la Dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall'autorità consolare Italiana della Laurea Magistrale/Specialistica conseguita all'estero;
3. idonea documentazione che indichi le proprie fonti di sostentamento per almeno un anno (pari ad almeno 5.000,00 euro) o, in alternativa, documentazione attestante la titolarità di altra borsa di studio almeno triennale.

ART. 6 - DOMANDE DI AMMISSIONE TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA IN SOPRANNUMERO E DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I titolari di assegni di ricerca e i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni possono frequentare Corsi di Dottorato di Ricerca anche in deroga al numero di posti determinato per ciascun corso, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'ammissione in soprannumero è disposta nella misura di un terzo dei posti disponibili per ciascun corso. Al fine di essere ammessi in soprannumero, i candidati dipendenti

delle Pubbliche Amministrazioni e i titolari di assegni di ricerca sono tenuti ad indicare tale circostanza nella domanda di partecipazione di cui al precedente art.3, contrassegnando l'apposita casella di riferimento (*art.6 del bando – pubblici dipendenti o assegnisti di ricerca in soprannumero*) specificando, altresì, la durata dell'assegno di ricerca o l'Amministrazione di provenienza. Un eventuale conferimento di assegno di ricerca successivo alla presentazione della domanda deve essere comunicato al Settore Dottorato di Ricerca scrivendo a ufficio.dottorato@uniroma1.it.

ART. 7 - SERVIZI PER LE PERSONE DISABILI E STUDENTI CON DSA

I candidati con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992 o con invalidità pari o superiore al 66% che per lo svolgimento della prova necessitano dell'aiuto di un tutor per la scrittura e/o la lettura o di particolari ausili o tempi aggiuntivi, devono farne richiesta al Settore per le relazioni con gli studenti disabili e con DSA, rivolgendosi allo Sportello per le relazioni con studenti disabili e con DSA al numero verde 800410960 o scrivendo a sportellodisabili@uniroma1.it ed effettuare, sul Sistema Infostud, la procedura descritta alla pagina <https://www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-presentazione-della-domanda>
Ai candidati è concesso:

- un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione;
- in funzione della certificazione presentata l'assistenza di un tutor per la scrittura e/o la lettura, un interprete L.I.S., una calcolatrice di base, video ingranditore portatile, tavolo accessibile.

Gli studenti con DSA, di cui alla legge n.170/2010 e al D.M. n. 5669/2011, che per lo svolgimento della prova necessitano di particolari ausili in relazione al tipo di DSA devono farne esplicita richiesta al Settore per le Relazioni con gli studenti disabili e con dsa scrivendo a counselingdsa@uniroma1.it ed effettuare, sul Sistema Infostud, la procedura descritta alla pagina <https://www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-presentazione-della-domanda>

Ai candidati è concesso:

- un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione;
- in funzione della certificazione presentata, la calcolatrice di base.

Situazioni particolari saranno esaminate tenendo conto delle certificazioni presentate.

Le richieste devono pervenire entro la data di scadenza di iscrizione alla prova e dovranno essere corredate da idonea certificazione rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. La certificazione di DSA deve fare riferimento ai codici nosografici e alla dicitura esplicita del DSA (della Lettura e/o della scrittura e/o del Calcolo).

La diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minor età.

ART. 8 – PROVE D'ESAME

ATTENZIONE: Per sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed utilizzare, in caso di prova scritta – pena esclusione dal concorso - unicamente una penna biro ad inchiostro nero, né potranno apporre sul manoscritto alcun segno di riconoscimento (penna di altro colore, matita se non esplicitamente richiesta per il tipo di prova, bianchetto, firma, ecc.).

L'esame di ammissione ai corsi di Dottorato è volta a garantire un'adeguata valutazione comparativa dei candidati. Le modalità di svolgimento delle prove sono indicate nelle pagine web di ogni singolo corso riportati nell'allegato A. E' prevista la prova di lingua straniera. E' possibile sostenere la prova orale in videoconferenza; in tal caso il candidato ne dovrà fare richiesta al coordinatore del corso con congruo preavviso, comunicando gli estremi del proprio documento d'identità. L'accertamento dell'identità del candidato sarà effettuata dal Presidente della Commissione che registrerà i dati identificativi dello stesso, il tipo e numero di documento e verificherà il buon funzionamento delle postazioni predisposte per la videoconferenza. I candidati ai concorsi di ammissione per i Dottorati di Ricerca per i quali, nel presente bando, sono indicate le date delle prove di esame sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo stabilito senza attendere ulteriore convocazione.

ART. 9 - COMMISSIONI GIUDICATRICI

Le Commissioni giudicatrici di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate in applicazione al Regolamento in materia di dottorato di ricerca pubblicato sul sito web:

<https://www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-di-ricerca>

Per i Dottorati articolati su più curricula dovrà svolgersi comunque un unico concorso con un'unica Commissione. Sono possibili prove concorsuali distinte per ogni singolo curriculum, in seguito a specifica opzione da parte dei candidati che potranno esercitare al momento dell'espletamento della prova scritta, se prevista, oppure secondo diverse modalità riportate nelle pagine web dei singoli corsi.

A tal fine le Commissioni definiranno, nelle riunioni preliminari, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione che saranno riportate nei verbali di concorso.

Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parità di voti saranno applicati i seguenti criteri:

- In caso di parità di voti che dà luogo ad un posto coperto da borsa prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del D.P.C.M. del 9/4/2001.
- In caso di parità di voti che dà luogo ad un posto senza borsa saranno preferiti i candidati che:
 - a) abbiano conseguito la laurea con il punteggio più alto;
 - b) a parità di punteggio di laurea, abbiano la media aritmetica degli esami con il punteggio più alto;
 - c) a parità di punteggio di laurea e media degli esami, abbiano conseguito la laurea nel minor tempo, tenuto conto della durata legale del corso;
 - d) a parità degli elementi indicati nei punti 1, 2, 3 saranno preferiti i candidati più giovani.

ART. 10 - AMMISSIONE AI CORSI

I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla copertura del numero dei posti disponibili. La graduatoria è unica anche per i corsi di dottorato articolati in curricula. L'attivazione del singolo curriculum dipende dal posizionamento in graduatoria dei candidati che si propongono per un determinato curriculum.

In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

Chi ha già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo corso di Dottorato non coperto da borsa per chi ne abbia già usufruito e purché le tematiche ed i settori scientifico-disciplinari prevalenti siano differenti da quelli relativi al corso per il quale è stato conseguito il titolo.

ART. 11 - ISCRIZIONE AI CORSI E CONTRIBUTO DI ACCESSO E FREQUENZA

Dopo l'accertamento della regolarità degli atti concorsuali, le relative graduatorie saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet <https://www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-di-ricerca>

Le graduatorie pubblicate riporteranno anche le modalità e i tempi per procedere al perfezionamento dell'iscrizione, decorsi i quali i candidati che non avranno ottemperato a quanto richiesto saranno considerati rinunciatari e si procederà al subentro di altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria sarà inviata una comunicazione agli interessati all'indirizzo di posta elettronica indicato su Infostud in fase di presentazione della domanda.

Coloro che fossero in attesa di conseguire la laurea entro il 31 ottobre e, pertanto, temporaneamente impossibilitati ad immatricolarsi, devono comunicare, scrivendo a ufficio.dottorato@uniroma1.it entro e non oltre la data di scadenza pubblicata sulla graduatoria, la propria volontà di perfezionare l'immatricolazione non appena conseguito il titolo richiesto. All'email di cui sopra dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la scansione del proprio documento d'identità. In assenza della suddetta comunicazione, la mancata immatricolazione equivarrà a rinuncia del posto.

Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo.

I dottorandi senza borsa sono tenuti anche al versamento della tassa regionale.
L'iscrizione agli anni accademici successivi al primo è subordinata alla valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti.

ART. 12 - BORSE DI STUDIO

L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art.1 del DM 40/2018, è pari a €**15.343,28** al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.

La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.

La cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile. L'importo è aumentato fino al 50% per eventuali periodi autorizzati di soggiorno all'estero per un massimo di 18 mesi. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa. Se il dottorando con borsa non è valutato positivamente ai fini dell'ammissione all'anno successivo e viene pertanto escluso dal dottorato oppure rinuncia alla borsa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo.

Il limite di reddito personale per poter usufruire della borsa di studio è di €16.000,00 annui lordi.

I casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi della L.398/89 art.6, le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

In caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si riferisce all'anno accademico o sua frazione.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

ART. 13 – CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE

Per i candidati di età non superiore ai 29 anni che risulteranno nella graduatoria di merito vincitori non beneficiari di borsa di studio è prevista la possibilità di attivare contratti di apprendistato di alta formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 45 del D. lgs. n. 81/2015 e degli artt. 18 ss. del Regolamento della Regione Lazio n. 7 del 29 marzo 2017. Tali contratti potranno avere una durata minima di sei mesi fino ad un massimo di 36 mesi.

ART. 14 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI

E' obbligatorio, al momento dell'immatricolazione, attivare un account di posta elettronica (nome.cognome@uniroma1.it) al quale verranno indirizzate tutte le comunicazioni istituzionali e che sarà utilizzato anche per l'accesso alle procedure informatiche di Ateneo.

Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di frequenza e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine. I dottorandi sono altresì tenuti a rendicontare l'attività svolta, compilando annualmente un'apposita scheda on-line.

Possono inoltre svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico. Tale attività deve essere autorizzata dal Collegio dei docenti che ne stabilisce le modalità. Durante il corso il dottorando può essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, ad effettuare soggiorni all'estero per un periodo non superiore alla metà della durata legale del corso.

Il Collegio, in caso di risultati insufficienti alle prove di valutazione in itinere, in caso di assenteismo ingiustificato e prolungato o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il Dottorato nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, usufruisce della sua accoglienza e dei suoi servizi, può motivatamente deliberare la decadenza del dottorando dal corso.

La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del collegio dei docenti, nei seguenti casi: maternità, servizio militare ovvero servizio civile, opportunità di studio o di lavoro a termine

che non siano incompatibili con una ripresa successiva delle attività del Dottorato, grave e documentata malattia.

I dottorandi in servizio presso Pubbliche Amministrazioni possono fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per tutta la durata del corso. In caso di ammissione a corsi di Dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la restituzione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.

ART. 15 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, a conclusione della durata legale del corso; l'esame non può essere ripetuto. L'Università ne certifica il conseguimento e cura il deposito delle tesi presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze; a tale scopo è obbligatorio depositare la tesi nel catalogo per la ricerca di Ateneo IRIS <https://www.uniroma1.it/it/pagina/catalogo-della-ricerca>. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

ART. 16 - COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Le Commissioni Giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate ai sensi del Regolamento di dottorato di Ateneo <https://www.uniroma1.it/it/documento/regolamento-dottorati-di-ricerca>

ART. 17 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa attualmente vigente in materia. Gli obiettivi formativi dei Corsi di Dottorato sono pubblicati sul sito web <https://www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-di-ricerca> e sui siti web dei singoli corsi.

Prot. n. 0041919 del 17/05/2018

f.to IL RETTORE

Prof. Eugenio Gaudio